

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);	
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);	
Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);	
Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);	
Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);	
	Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649);
	Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749) 3
	Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i> .. 3, 6, 7, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
	Crippa Giuseppe 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17
	Gunnella Aristide 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
	Masina Ettore 9, 12, 13, 18
	Mastella Mario Clemente, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 6, 7, 8, 9, 13, 15
	Ronchi Edoardo 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17
	Sarti Adolfo 13
	Zamberletti Giuseppe 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 17

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei mate-

riali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fian-drotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'articolo 9 del testo unificato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Domanda di autorizzazione).

1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge, la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione del presunto termine finale di consegna previsto dal contratto medesimo;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

d) il paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del successivo comma 2, lettera c);

e) l'identificazione del destinatario (Autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione;

c) un certificato d'importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento. Per tutti gli altri paesi, un « certificato di uso finale » rilasciato dalle autorità governative del paese destinatario, attestante che il materiale viene im-

portato per proprio uso e che non è destinato ad essere riesportato.

4. Nel caso in cui il destinatario dell'esportazione sia un'impresa estera prima importatrice, debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, la documentazione di cui al presente comma è costituita dal certificato di importazione sempreché l'impresa operi in un Paese estero che partecipa con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sull'esportazione dei materiali di armamento. Per le imprese di tutti gli altri Paesi la documentazione è costituita dal certificato d'uso finale.

5. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il paese che lo ha rilasciato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: Ministero del commercio con l'estero con le seguenti: Ministero degli affari esteri.

10. 10.

Crippa, Masina.

All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché dei termini per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza.

10. 11.

Crippa, Marri.

All'articolo 10, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nel caso sia prevista una esecuzione frazionaria del contratto, l'am-

montare della singola esecuzione e del presunto termine di consegna per singola esecuzione.

10. 1.

Ronchi, Capanna, Salvoldi, Andreis.

All'articolo 10, comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per la esecuzione dell'operazione pattuita.

10. 2.

Crippa, Masina.

All'articolo 10, comma 3, alla lettera b), dopo la parola: operazione; aggiungere le seguenti: se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana.

10. 3.

Il Governo.

All'articolo 10, sostituire i commi 3, lettera c), 4 e 5 come segue: c) il certificato di uso finale, per le operazioni di esportazione verso un paese utilizzatore finale, rilasciato dalle autorità governative del paese destinatario, attestante che il materiale è importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane. Il certificato è autenticato dall'autorità diplomatica italiana accreditata presso il predetto paese, che attesta altresì la competenza dell'autorità governativa firmataria. Qualora si tratti di paese che partecipa con l'Italia ad intese sul controllo reciproco comprendente il materiale di armamento, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 può consentire che, in luogo del certificato di uso finale, sia prodotto un certificato di importazione; d) il certificato di uso finale, per le operazioni di esportazione verso paesi non utilizzatori finali, rilasciato dalle autorità governative del paese utilizzatore finale, nonché il

certificato di importazione. I certificati sono autenticati dall'autorità diplomatica italiana accreditata presso i predetti paesi, che attesta altresì la competenza dell'autorità governativa firmataria. Qualora il paese di utilizzazione finale partecipi con l'Italia ad intese di controllo reciproco comprendente il materiale di armamento, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 può consentire che, in luogo del certificato di uso finale, sia prodotto un certificato di importazione; e) il certificato di importazione, per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, rilasciato dall'autorità governativa del paese importatore, salva la facoltà del Ministero del commercio con l'estero di richiedere che, in luogo del certificato di importazione, sia prodotto il certificato di uso finale.

10. 4.

Il Governo.

All'articolo 10, comma 3, lettera c), sostituire le parole: e che non è destinato ad essere riesportato, con le seguenti: e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

10. 5.

Ronchi, Andreis, Salvoldi, Capanna.

All'articolo 10, comma 3, lettera c), sostituire le parole: e che non è destinato ad essere riesportato con le seguenti: e che non sarà riesportato senza consenso del Governo italiano manifestato nei termini della presente legge.

10. 6.

Crippa, Masina.

All'articolo 10, sopprimere il comma 4.

10. 7.

Crippa, Masina.

All'articolo 10, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: e corredato dalla relazione sull'uso finale dei materiali.

10. 8.

Boniver, Cristoni.

All'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Quanto la presente legge prevede per l'esportazione di materiali di esclusivo impiego militare, deve esser applicato, per i paesi di cui all'articolo 1, comma 3, anche per l'esportazione di materiali civili ma di possibile uso militare, con il relativo rilascio del certificato di uso finale civile. Il Consiglio dei ministri, con apposito decreto, stabilirà apposite sanzioni, caso per caso, nei confronti dei paesi che non rispettino l'uso finale sopra specificato.

10. 9.

Andreis, Capanna, Ronchi, Salvoldi.

GIUSEPPE CRIPPA. Nell'illustrare l'emendamento 10. 10, sottolineo che esso si inserisce nella nostra filosofia di fondo tendente a trasferire il più possibile la competenza di questa materia al Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Privilegiare il Ministero degli affari esteri è sempre stato anche il nostro intendimento.

ARISTIDE GUNNELLA. In questo caso la situazione è diversa, perché si tratta di una richiesta di ordine tecnico e non di natura politica, altrimenti si dovrebbero smistare dal Ministero degli esteri al Ministero del commercio con l'estero tutte le domande di autorizzazione in fase istruttoria, e rispedirle in seguito al Ministero degli esteri il parere. La autorizzazione viene concessa con decreto del Ministro del commercio con l'estero; dal punto di vista istituzionale è inaccettabile che questa competenza venga trasferita al Ministro degli affari esteri. Per questo motivo non sono favorevole all'emendamento 10. 10.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che trattandosi di una questione tecnica, la domanda di autorizzazione all'esportazione vada indirizzata al Ministero del commercio con l'estero; ritengo però opportuno che il Ministero degli affari esteri venga comunque informato delle domande presentate.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'esigenza sottolineata dall'onorevole Gunnella mi sembra giusta. Per quanto sia condivisibile la necessità di affidare il maggior numero di competenze possibile al Ministero degli affari esteri, in questo caso un trasferimento della titolarità della decisione non mi sembra opportuno. Per contemperare queste due esigenze, il Governo propone che sia comunque previsto l'obbligo di informare il Ministero degli affari esteri delle domande presentate.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: Ministero del commercio con l'estero, aggiungere le seguenti: che ne informa il Ministero degli affari esteri.

10. 12.

GIUSEPPE CRIPPA. Desidero fare una precisazione: mi rendo conto che alcuni nostri emendamenti siano in parte incoerenti; ma ciò deriva dal fatto che l'articolo 6 (che attribuisce la responsabilità primaria al Ministero degli affari esteri assegnando comunque la decisione definitiva al Ministero del commercio con l'estero) è stato approvato contro la nostra volontà che rimane quella di attribuire fino in fondo, senza equivoci, ogni responsabilità al ministro degli affari esteri. Riconoscendo che l'interpretazione fornita dal Governo viene incontro a questa esigenza, ritiro l'emendamento 10. 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 12 del Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Crippa e Marri 10. 11.

GIUSEPPE CRIPPA. Anche il senso di questo emendamento mi sembra molto chiaro: lo scopo dell'articolo al nostro esame è quello di indurre gli importatori a fornire il maggior numero possibile di informazioni alle autorità che poi devono assumere le decisioni; il testo originario non ci sembra sufficientemente analitico. Per esempio, non contempla le vendite frazionate; non prevede in modo esplicito l'obbligo di dichiarare i termini per la disponibilità della consegna dei ricambi e per la prestazione di servizi che, molto spesso, costituiscono parte integrante delle trattative.

ARISTIDE GUNNELLA. A me sembra che la prima parte dell'emendamento 10. 11 vada bene, mentre non comprendo cosa s'intenda con la parola: « termini »; se ad essa assegnassimo un significato temporale, ciascun contratto — collegato alla relativa autorizzazione — dovrebbe prevedere, sin dalla stipula, le scadenze per la consegna di ricambi o per la manutenzione. Ciò evidentemente è impossibile in quanto è assai difficile prevedere quando un'apparecchiatura si guasterà. Per tale motivo propongo che le parole: « dei termini », siano sostituite dalle parole: « le condizioni ».

PRESIDENTE. Onorevole Crippa, accetta la riformulazione del suo emendamento 10. 11 proposta dall'onorevole Gunnella sulla quale il relatore esprime parere favorevole?

GIUSEPPE CRIPPA. Sì, signor presidente, la accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Marri 10. 11, con la modifica proposta, favorevole il relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ronchi ed altri 10. 1, sul quale esprimo parere contrario.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 10. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Crippa e Masina 10. 2.

ARISTIDE GUNNELLA. Tale emendamento dovrebbe essere dichiarato decaduto in conseguenza della soppressione del comma 5 dell'emendamento Crippa 8. 1.

GIUSEPPE CRIPPA. Non sono d'accordo, onorevole Gunnella, perché l'inserimento di tale previsione nell'ambito dell'articolo 10 non sconvolge assolutamente la struttura del procedimento autorizzativo. L'articolo 8, infatti, disciplina la fase della trattativa, mentre in questa sede ci troviamo ad esaminare la procedura di autorizzazione legata ad un contratto già stipulato, il quale spesso prevede anche la fornitura di servizi vari, quali l'assistenza o l'addestramento. Il nostro emendamento, quindi, intende fare chiarezza anche su quest'aspetto introducendo nell'elenco della documentazione da allegare alla domanda per l'esportazione anche tali clausole aggiuntive.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10. 2.

PRESIDENTE. Il relatore è del medesimo avviso del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Crippa 10. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 3, favorevole il relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 10. 4.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero osservare che il testo del comma 3, lettera c),

e del comma 4 dell'articolo 10 del testo del Comitato ristretto si fonda, ai fini della garanzia della destinazione finale dei materiali, sulla distinzione tra paesi importatori che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di armi (nei cui confronti è previsto il certificato di importazione), e tutti gli altri paesi nei cui confronti è invece richiesto il certificato di utilizzazione finale. Questa semplificazione, peraltro, dà luogo a taluni rilievi: non è chiara la distinzione tra paese importatore finale e paese importatore intermedio; non tiene conto dell'esigenza dell'attestazione da parte dell'autorità diplomatica italiana, non solo dell'autenticità del documento, ma anche della competenza dell'autorità governativa del paese importatore che rilascia il certificato di utilizzazione finale; non tiene conto ancora della necessità di un'autonoma disciplina relativa alla esportazione dei componenti specifici e parti di ricambio per i quali è difficile, se non impossibile, ottenere dal paese importatore una dichiarazione di attestazione della destinazione finale dei componenti stessi, molto spesso ignorata dagli stessi operatori, talché in ogni caso dovrebbe ritenersi sufficiente un certificato di importazione (o documento equipollente).

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vorrei far presente al rappresentante del Governo che la lettera *d*) dell'emendamento 10. 4 è difficilmente applicabile in quanto vi possono essere delle esportazioni verso paesi che non sono utilizzatori finali dei beni: penso, per esempio, all'esportazione di componenti elettronici, i quali, giunti a destinazione, vengono montati su sistemi più complessi collocati, per esempio, su mezzi che a loro volta vengono rivenduti a paesi diversi. Intendo dire che la merce esportata dal nostro paese non sempre ha il medesimo utilizzatore finale. Il caso dell'aereo *Tornado* è emblematico in questo senso.

Per tali motivi — nel caso il rappresentante del Governo insista sul proprio emendamento 10. 4 — propongo di preve-

dere una soluzione che non penalizzi il settore della componentistica.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Zamberletti, qual è la sua proposta?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Propongo di sopprimere la lettera *d*) dell'emendamento 10. 4. Ritengo che il testo elaborato nell'ambito del Comitato ristretto fosse già sufficientemente chiaro; pertanto auspico che venga mantenuta quella formulazione.

GIUSEPPE CRIPPA. Anche a mio parere l'emendamento 10. 4 ha il solo risultato di complicare le cose, poiché in realtà non è radicalmente diverso dal testo originario. Invito pertanto il Governo a ritrarlo.

ARISTIDE GUNNELLA. Mi sembra che l'emendamento Boniver e Cristoni 10. 8 potrebbe rispondere alle preoccupazioni del Governo e nello stesso tempo soddisfare le esigenze di snellezza avanzate dalla Commissione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. A mio parere, anche l'emendamento 10. 8 ottiene il risultato di complicare ulteriormente la questione. Attualmente la dichiarazione di uso finale dei materiali militari è regolata da una normativa internazionale; una generica relazione sull'uso finale dei materiali bellici può addirittura significare minori garanzie rispetto a quelle previste dagli accordi internazionali.

EDOARDO RONCHI. Nel testo del Comitato ristretto è prevista l'impossibilità di riesportare materiali di armamento; il paese destinatario è quindi vincolato a dichiarare che non li esporta e a dimostrarlo con un certificato di uso finale. La riesportazione è possibile solo se autorizzata; è possibile, infatti, che un paese svolga un'esplicita attività di intermediazione: uno Stato può comprare un carro armato, che non è in grado di produrre

al suo interno, per venderlo ad un altro Stato con il quale ha un accordo di collaborazione militare.

Il comma *d)* dell'emendamento 10. 4 del Governo trasferisce al paese utilizzatore finale l'obbligo del certificato di uso finale per poter comunque individuare l'effettiva destinazione dell'armamento. Questa previsione è necessaria per evitare le triangolazioni, se non addirittura le quadrangolazioni.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Questo concetto è già contenuto nell'articolo che prevede la necessità dell'autorizzazione del paese produttore per la riesportazione dell'armamento; quando, invece, si parla di certificato di uso finale per la riesportazione verso paesi non utilizzatori finali, ci si riferisce alla componentistica. I motori degli aerei vengono esportati tutti insieme, il problema della destinazione definitiva sorgerà quando sarà esportato il mezzo completo.

EDOARDO RONCHI. Non è così, tant'è vero che la lettera *e)* dello stesso emendamento precisa che quando si tratta di componenti e parti di ricambio, non è necessario il certificato di uso finale, ma è sufficiente il certificato di importazione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. A mio parere, è proprio questo il motivo per il quale l'emendamento governativo è ambiguo: non si capisce infatti se alla lettera *d)* si tratta di componenti di materiale già venduto o di parti per l'accorpamento di un nuovo prodotto.

ARISTIDE GUNNELLA. Ritengo opportuno riflettere maggiormente su questi problemi; propongo pertanto di accantonare l'emendamento 10. 4.

ETTORE MASINA. Volevo suggerire una nuova collocazione del comma 5 dell'articolo 12 del testo unificato: stante l'identità di materia, sarebbe opportuno inserirlo nell'ambito dell'articolo 10 che elenca appunto la documentazione.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accogliendo le numerose obiezioni sollevate, il Governo ritira il proprio emendamento 10. 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ronchi ed altri 10. 5.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Ritengo questo emendamento molto opportuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 10. 5, favorevole il relatore.

(È approvato).

L'emendamento Crippa e Masina 10. 6 risulta pertanto assorbito.

Passiamo all'emendamento Crippa e Masina 10. 7.

GIUSEPPE CRIPPA. Proponiamo la soppressione del comma 4 dell'articolo 10 del testo redatto dal Comitato ristretto in quanto non ne comprendiamo il significato.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vi sono dei paesi che intrattengono con l'Italia dei rapporti particolari previsti da accordi specifici per la produzione di materiale di armamento, accordi che, tra l'altro, regolano anche il meccanismo in base al quale si procede alle esportazioni per quei paesi.

Secondo l'impostazione che il Comitato ristretto ha dato al provvedimento in esame, le pratiche di esportazione si esauriscono con la produzione del certificato di uso finale del bene con l'eccezione delle autorizzazioni verso paesi con i quali si intrattengono, appunto, rapporti in base ai quali è sufficiente il certificato di importazione in quanto il certificato d'uso finale è costituito dal testo stesso dell'accordo.

EDOARDO RONCHI. La lettera *c)* del comma precedente già prevede una disciplina per i paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali d'armamento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Onorevole Ronchi, ha ragione. Accetto quindi l'emendamento 10. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Masina 10. 7.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Boniver e Cristoni 10. 8.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Andreis ed altri 10. 9.

EDOARDO RONCHI. Signor presidente, il nostro emendamento è volto a favorire la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa di cui al comma 3 dell'articolo 1. Vi sono infatti alcuni paesi, per i quali vige il divieto assoluto di esportazione di materiale d'armamento, che potrebbero convertire ad uso militare il materiale originariamente destinato ad usi civili.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Condivido le preoccupazioni del collega Ronchi al punto tale che il testo redatto dal Comitato ristretto prevede un intero titolo aggiuntivo che disciplina questa materia. È bene essere precisi al fine di evitare da una parte un'interpretazione lassista delle norme che stiamo esaminando e dall'altra, al contrario, un'interpretazione eccessivamente restrittiva. Abbiamo visto, per esempio, cosa può accadere nel settore della guerra chimica e batteriologica. La materia, pertanto, non può essere regolata da un emendamento: è necessario prevedere un titolo specifico da esaminare alla fine.

EDOARDO RONCHI. Ritiriamo l'emendamento 10. 9.

PRESIDENTE. L'onorevole Ettore Masina ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 6. La documentazione

di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 8 commi 2-bis e 4.

10. 13.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

EDOARDO RONCHI. Preannuncio la mia astensione nella votazione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Attività istruttoria).

1. Il Ministero del commercio con l'estero effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 6, salvo i casi previsti all'articolo 8 comma 2, 3 e 4.

2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi del precedente articolo 5, esprime il proprio parere al Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Ministro degli affari esteri per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. L'istruttoria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, è effettuata dal Comitato di cui all'articolo 6 ed è volta ad accertare la completezza

della documentazione e la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con gli indirizzi e le direttive formulati dal CISD ai sensi del precedente articolo 5.

2. Il Comitato esprime il proprio parere al Ministro del commercio con l'estero. Il parere, se positivo, è adottato all'unanimità dei presenti. Se l'unanimità non è raggiunta, il parere si intende negativo e l'autorizzazione non può essere rilasciata.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, di propria iniziativa o su richiesta di altro Ministro rappresentato nel Comitato, per operazioni di particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD, le cui determinazioni sono definitive.

11. 1.

Il Governo.

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Comitato di cui all'articolo 6 effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12.

11. 2.

Crippa, Marri.

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: del commercio con l'estero *con le seguenti:* degli affari esteri.

11. 3.

Crippa, Masina.

ARISTIDE GUNNELLA. Vorrei esprimere le mie perplessità sull'emendamento 11. 1 del Governo. Il comitato previsto dall'articolo 6 del provvedimento al nostro esame è un organo consultivo, deve quindi limitarsi ad esprimere un parere, non può svolgere un'istruttoria. L'attività istruttoria è svolta dagli organismi ministeriali sulla base delle cui risultanze il comitato, prima che il Ministro emetta il decreto, esprime un parere.

Quanto previsto dall'emendamento governativo comporterebbe invece un comitato che esprime un parere su un'istruttoria da esso stesso svolta. In questo modo viene attribuito ad un solo membro di quest'organo un potere dirimente, poiché è sufficiente un solo voto contrario per negare l'autorizzazione.

Per svolgere un'attività istruttoria, inoltre, è necessario dotare questo comitato di finanziamenti e di un organico stabile, trasformandolo in tal modo in un organismo del Ministero piuttosto che in un organo puramente consultivo.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, vorrei esprimere il mio parere contrario a questa modifica della natura del comitato.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sono anch'io decisamente contrario all'emendamento del Governo. Anzitutto, in questo modo, si sottrae al Ministero degli esteri quella competenza primaria che gli vogliamo attribuire in materia di politica di esportazione. Il comitato — come già più volte ribadito — è un organo puramente consultivo che deve giudicare sulla base di un'istruttoria compiuta da altri e non svolgerla esso stesso. L'istruttoria deve essere preparata dagli uffici del Ministero al quale attribuiamo la responsabilità politica, quindi ad Dicastero degli affari esteri.

GIUSEPPE CRIPPA. Sono d'accordo in linea di principio con le osservazioni del collega Zamberletti; vorrei però sottolineare la presenza nell'emendamento governativo di una previsione particolarmente significativa, anche se non sono ancora in grado di apprezzarne l'efficacia: la necessità dell'unanimità dei presenti per la concessione dell'autorizzazione mi sembra una norma garantista che va attentamente valutata, tenendo anche conto della delicatezza della materia.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vorrei ricordare all'onorevole Crippa che la responsabilità della decisione finale ricade sul mi-

nistro e che si tratta di una responsabilità politica. Il ministro decide sulla base delle valutazioni del comitato che, proprio per questo, devono essere scritte; altrimenti si paralizza qualunque decisione: è sufficiente un'obiezione del ministro dell'ambiente per bloccare un'autorizzazione.

EDOARDO RONCHI. L'onorevole Zamberletti è molto convincente nelle sue argomentazioni, ma questa volta non sono d'accordo con lui. Il comitato esprime un parere che può essere positivo o negativo, sarà poi l'autorità politica a decidere se e come tener conto di questo parere. Vorrei però far presente che ciascun componente di questo organo ha un ruolo rilevante ed essenziale, anche il ministro per l'ambiente: vi sono, infatti, determinate esportazioni di armi che, se impiegate in particolari contesti, possono produrre rilevanti danni ambientali. Se poi si ritiene che la presenza di questo ministro sia inutile, escludiamolo, ma l'unanimità richiesta dal Governo mi sembra avere lo scopo proprio di valorizzare il ruolo di ciascuna componente del comitato, trattandosi — ripeto — di una materia così delicata.

ARISTIDE GUNNELLA. Non è vero, onorevole Ronchi, in questo modo si conferirebbe a ciascun componente il comitato un potere di veto assoluto. L'emendamento 11. 1, infatti, non solo prevede che in caso di non raggiunta unanimità il parere si intenda negativo, ma addirittura che l'autorizzazione non possa essere rilasciata. L'attività del comitato, quindi, non sarebbe più consultiva, ma politica in quanto esprimerebbe un parere definitivo.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Onorevole Ronchi, in genere un parere può essere positivo a maggioranza o all'unanimità; sta poi al ministro stabilire se le motivazioni della minoranza siano tali da non consentire il rilascio dell'autorizzazione. Se si priva il ministro di tale decisione, la discrezionalità politica ricadrebbe su

un comitato tecnico. Comprendo che il Governo voglia sfuggire ad ogni tipo di responsabilità, ma ciò implicherebbe delegarle al comitato. Se si seguisse tale logica, potrebbe anche accadere che in caso di parere positivo all'unanimità, il Governo potrebbe essere obbligato a concedere l'autorizzazione. In buona sostanza al Governo non rimarrebbe che un potere di ratifica, vanificando la struttura di garanzie politiche mediante precise attribuzioni di responsabilità del ministro degli affari esteri, struttura da sempre auspicata da tutti i gruppi presenti in Commissione.

ARISTIDE GUNNELLA. Se fosse approvato questo emendamento, il comitato avrebbe il potere esclusivo di decisione!

PRESIDENTE. Effettivamente il testo dell'articolo 11 redatto dal Comitato ristretto appare più coerente con gli articoli sinora approvati, in particolare con l'articolo 6 che prevede le competenze del comitato.

ETTORE MASINA. Signor presidente, propongo di modificare l'emendamento 11. 1 prevedendo al secondo comma in luogo delle parole: « ministro del commercio con l'estero », le parole: « ministro degli affari esteri »; successivamente sopprimere le parole: « e l'autorizzazione non può essere rilasciata ».

ARISTIDE GUNNELLA. Il comitato deve esprimere un parere al ministro del commercio con l'estero in quanto l'istruttoria viene effettuata, appunto, dagli uffici di quel dicastero. In secondo luogo, il parere — che risulterà dal verbale delle sedute — sarà senz'altro motivato, consentendo in questo modo al ministro di rendersi conto delle eventuali motivazioni contrarie alla concessione dell'autorizzazione. In terzo luogo il comitato, pur essendo di natura consultiva, verrebbe sottoposto ad una sorta di « tentazione » politica vanificando di fatto il meccanismo previsto dal terzo comma dell'emendamento 11. 1. Non bisogna dimenticare poi che tale co-

mitato è composto da egregi funzionari ministeriali la cui attività, quindi, non può essere sottoposta al sindacato ispettivo parlamentare. In conclusione, l'emendamento del Governo non può essere accettato soprattutto alla luce di tutto il lavoro svolto sinora dalla Commissione, a meno di non voler modificare completamente l'intera filosofia sulla quale è impostato il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 6, che disciplina la composizione del comitato di cui stiamo discutendo, così recita:

ART. 6.

(Comitato consultivo).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro del commercio con l'estero ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 12.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal Presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

3. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti. Esso è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.

ADOLFO SARTI. Non ho mai amato il Barocco, quindi non mi piacciono le cose clamorose; con interesse rispettoso attendo quanto il rappresentante del Governo vorrà dire su questo emendamento. Mi riservo in seguito di esprimere una valutazione perché confesso che la mia modesta preparazione in materia non mi consente di esprimere un parere.

Non capisco proprio che cosa intenda fare il Governo! Le implicazioni politiche provenienti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 11.1, signor sottosegretario, sono sconvolgenti; con tutta franchezza le dico che si è venuto a creare un certo imbarazzo in tutti noi e nei colleghi dell'opposizione, anche in quei colleghi dell'opposizione con i quali la maggioranza sinora ha avuto un confronto reale. Vorrei capire qual è la finalità specifica di questo emendamento; fino a quando ciò non mi sarà chiaro non posso impegnare — per quello che concerne la mia modesta responsabilità — un partito serio e prestigioso, che però su questa tematica è pervaso da tanti interrogativi, su una linea che fino ad un certo punto segue una direzione (che noi abbiamo propiziato e incoraggiato) e poi, improvvisamente, ne prende un'altra.

ETTORE MASINA. Vorrei precisare all'onorevole Sarti che l'emendamento governativo non suscita alcuna perplessità nei colleghi dell'opposizione: io, per esempio, lo condivido in pieno.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dopo aver ascoltato il dibattito e le osservazioni nel merito venute dalle varie parti politiche, il Governo prende atto delle perplessità espresse e ritira il proprio emendamento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Il comma 3 dell'articolo 11 nel testo del Comitato

ristretto recita: « Il Ministro degli affari esteri per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD ».

Questa impostazione mi sembra la più coerente, in quanto la responsabilità della decisione ricade sul ministro degli affari esteri. Propongo pertanto di assegnare la titolarità dell'istruttoria a quest'ultimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Zamberletti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, al comma 1, sostituire le parole: Ministero del commercio con l'estero con le seguenti: Ministero degli affari esteri.

11. 4.

ARISTIDE GUNNELLÀ. Ritengo opportuno chiedere un rinvio della discussione per approfondire le questioni ed i problemi emersi; sia la maggioranza, sia l'opposizione corrono il rischio di esprimere posizioni non sufficientemente meditate e non coerenti con l'architettura generale del provvedimento. È invece indispensabile che questa legge trovi una sua composizione e che si pervenga, possibilmente in tempi brevi, alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Avendo il Governo molto saggiamente ritirato il suo emendamento, in quanto non coerente con l'impostazione generale, di nuovo mi sembra sia intervenuta la proposta di affidare al Ministero degli affari esteri, invece che al Ministero del commercio con l'estero, l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12. Condivido questo suggerimento poiché, in definitiva, questa modifica s'inserisce nel ragionamento di fondo che individua nel ministro degli esteri il punto iniziale e finale di questo itinerario, creando così un interlocutore certo con una responsabilità ben definita. Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento Zamberletti.

EDOARDO RONCHI. Vorrei ricordare che nel corso di precedenti discussioni era emerso il fatto che il Ministero del commercio con l'estero disponeva di strutture adeguate per controllare effettivamente la destinazione delle esportazioni di materiale bellico; il Ministero degli affari esteri, invece, è in grado di esprimere un parere politico autorevole, ma non possiede mezzi sufficienti a svolgere le funzioni previste dalla normativa in esame. Fu questo il motivo che spinse la maggioranza della Commissione (a fronte della nostra richiesta di attribuire tutte le competenze al Ministero degli affari esteri) a riservare al Ministero del commercio con l'estero il compito di svolgere l'attività istruttoria.

Se si vuole capovolgere l'impostazione assunta e restituire al Ministero degli affari esteri l'istruttoria, si dovrà anche dotarlo delle strutture adeguate; in questo caso, però, dovrà esprimere anche la decisione finale.

PRESIDENTE. L'impostazione emersa dai lavori della Commissione è quella di attribuire al Ministero degli affari esteri le decisioni in questa materia, poiché si tratta di questioni a carattere prevalentemente politico.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Ronchi, ma i documenti necessari all'istruttoria, sulla base della quale il comitato poi dovrà esprimere il parere, vertono sull'affidabilità del paese di destinazione delle armi, si tratta di valutazioni tecnico-politiche che devono essere attribuite a chi ha la responsabilità della decisione; certo, sarà necessario un ufficio apposito per svolgere queste attività, ma non credo che ciò comporti grandi spese. Al Ministero del commercio con l'estero rimane affidata la fase finale tecnico-operativa.

PRESIDENTE. Al Ministero degli affari esteri, del resto, abbiamo già attribuito la competenza in materia di cooperazione economica e di emigrazione, proprio perché si tratta di temi di carattere prevalentemente politico.

GIUSEPPE CRIPPA. Spero vivamente che in una fase successiva dell'esame sia possibile procedere a queste modifiche, in quanto non è possibile attribuire al comitato una facoltà di scelta politica. Si tratta sicuramente di un errore che abbiamo commesso quando è stato esaminato l'articolo 6. Se venisse mantenuto quel testo, infatti, vi sarebbe senz'altro qualche incongruenza tra le competenze dei vari ministri. Confermo la nostra adesione all'impostazione generale che vede una responsabilizzazione politica del ministro degli affari esteri lasciando al ministro del commercio con l'estero l'atto del rilascio dell'autorizzazione in quanto coordinatore della fase finale di natura prevalentemente tecnica.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Effettivamente vi è qualche incongruenza tra le competenze attribuite al comitato di cui all'articolo 6 e quelle dei ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io mi rendo conto che vi sono alcune difficoltà che in maniera molto velata sono state poste in rilievo dagli onorevoli Ronchi e Crippa. Confermo l'orientamento del Governo volto a giungere all'approvazione di un testo che tenga conto delle esigenze che provengono da tutti i gruppi rappresentati in Commissione, auspicando allo stesso tempo che tali norme prevedano con chiarezza le aree di competenza di ciascun Dicastero. Resta ferma l'opinione del Governo in ordine all'attribuzione al ministro degli affari esteri della responsabilità politica primaria del procedimento autorizzativo, ma occorre definire meglio, nella sede più opportuna, il meccanismo dell'istruttoria che precede l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zamberletti 11. 4, favorevole il relatore.

(È approvato).

L'emendamento Crippa e Marri 11. 2 risulta pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Masina 11. 3, favorevole il relatore.

(È approvato).

L'onorevole Ronchi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: Il parere, se positivo, è adottato all'unanimità dei presenti.

11. 5.

Onorevole Ronchi, in qualità di relatore la invito a ritirarlo.

EDOARDO RONCHI. Poiché la natura del comitato di cui all'articolo 6 è consultiva, noi riteniamo opportuno prevedere che il parere positivo sia adottato all'unanimità; in ogni caso il Governo avrebbe il potere di concedere o meno l'autorizzazione.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di una norma che era prevista nell'emendamento del Governo 11. 1, ma che effettivamente, dopo un'attenta lettura, risulta poco pratica in quanto non tiene conto di una responsabilità che pur qualcuno deve assumere. Se io fossi il ministro degli esteri o del commercio con l'estero, non deciderei senza prima aver raggiunto il massimo consenso. D'altra parte il provvedimento in esame è stato assegnato in sede legislativa alla Commissione esteri della Camera proprio per il fatto che la materia dell'esportazione dei materiali di armamento comporta una serie di difficoltà di ordine politico.

Da questo punto di vista comprendo le motivazioni espresse dall'onorevole Ronchi; non vorrei, anzi, che egli si appropriasse di un emendamento del Governo. Quindi, se vogliamo che l'iter del provvedimento proceda nel modo più trasparente e lineare possibile, dobbiamo mantenere la sede legislativa.

Tuttavia, dal punto di vista politico, si può affermare che il ministro deciderà certamente a seguito di un consenso unanime. Infatti, nel caso in cui tre componenti il comitato esprimessero parere favorevole e due si dichiarassero contrari, il ministro potrebbe comunque decidere di procedere, ma si assumerebbe una grande responsabilità. È necessario, quindi, che le decisioni del ministro stesso siano suffragate dal massimo consenso possibile.

Per tali motivi esprimo parere contrario all'emendamento riproposto in maniera surrettizia dall'onorevole Ronchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 11. 5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Autorizzazione).

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del commercio con l'estero senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 per le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.

3. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 10, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD.

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 10 comma 2. A tali fini il Ministro del commercio con l'estero richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

5. La documentazione di cui all'articolo 10 non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Ricordo che l'ultimo comma di tale articolo è stato aggiunto, in fine, all'articolo 10.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro delle finanze, aggiungere le seguenti: e con il Ministro degli esteri.

12. 1.

Crippa, Masina.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: stesso materiale aggiungere le seguenti: e la riesportazione da parte dei paesi importatori.

12. 2.

Il Governo.

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato con le seguenti: Il diniego dell'autorizzazione è succintamente motivato.

12. 3.

Il Governo.

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato con le seguenti: L'assenso o il rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato e comunicato all'impresa interessata, nonché trasmesso al Parlamento in occasione della relazione del Presidente del Consiglio.

12. 4.

Ronchi, Salvoldi, Capanna, Andreis.

All'articolo 12, sopprimere il comma 2.

12. 10.

Il Governo.

All'articolo 12, comma 2, sopprimere le parole: dal Ministro del commercio con l'estero.

12. 5.

Masina, Crippa.

All'articolo 12, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di tale autorizzazione va comunque data notizia al Comitato consultivo.

12. 6.

Marri, Crippa.

All'articolo 12, sopprimere il comma 3.

12. 7.

Andreis, Capanna, Salvoldi, Ronchi.

All'articolo 12, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

12. 8.

Salvoldi, Ronchi, Andreis, Capanna.

All'articolo 12, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Copia delle autorizzazioni sarà trasmessa al Ministero delle finanze per l'invio alle dogane e per le verifiche di competenza. Altra copia sarà inviata al Ministero degli interni.

12. 9.

Crippa, Marri.

GIUSEPPE CRIPPA. Desidero ricordare ai colleghi che l'articolo 12 disciplina l'autorizzazione finale all'esportazione di armi.

Si tratta, in sostanza, di sancire il momento di passaggio dalla decisione politica, propria del Ministero degli affari esteri, ad una fase meramente tecnica.

Sulla base di quanto abbiamo finora approvato, tutte le decisioni relative alle importazioni ed esportazioni sono di pertinenza del Ministero degli affari esteri. A questo punto, però, si devono disciplinare le modalità attraverso cui il Ministero per il commercio con l'estero interviene nelle suddette operazioni, soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnici legati alle operazioni valutarie.

Ritengo che il mio emendamento sia coerente con tale finalità; infatti, se non venisse approvato, si estrometterebbe il Ministero per il commercio con l'estero dall'espletamento delle funzioni tecnico-operative di cui è titolare.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Il problema che si pone è quello di stabilire se il ministro degli affari esteri debba autorizzare il ministro per il commercio con l'estero a procedere nelle operazioni, ovvero se, in accoglimento dell'emendamento Crippa, vi debba essere un concerto tra i due Ministeri.

Probabilmente, la soluzione proposta dall'onorevole Crippa ha una sua validità; tuttavia, essa ci espone ad un pericolo: infatti, il comitato di cui all'articolo 6 esprime un parere consultivo rivolto al Ministero degli esteri, non a quello per il commercio con l'estero.

Ritengo, quindi, opportuna una più approfondita riflessione su questo punto anche in considerazione del fatto che il suddetto parere consultivo, diretto al Ministero degli esteri, investe la sfera politica, mentre il Ministero per il commercio con l'estero riceve soltanto le disposizioni finali relative all'operazione da effettuare.

Non credo che un argomento di tale importanza possa essere affrontato nell'arco di pochi minuti.

EDOARDO RONCHI. Vorrei sottolineare che da quando il Ministero per il commercio con l'estero si è attivato mediante

i noti decreti, molti abusi non si sono più verificati. Quindi, se dal punto di vista politico deve essere certamente valorizzato il ruolo del Ministero degli affari esteri, non si può sminuire la funzione svolta dal Ministero per il commercio con l'estero. Quest'ultimo, oltretutto, ha una maggiore competenza per quanto concerne gli adempimenti tecnici come, ad esempio, il controllo della destinazione finale delle esportazioni.

In conclusione, sono favorevole alla soluzione rappresentata dal concerto tra i due Ministeri interessati.

ETTORE MASINA. Mi domando se all'espressione: « di concerto » non sia preferibile il termine: « d'intesa », poiché in tal modo si responsabilizzerebbe maggiormente il Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Poiché tale argomento richiede un'approfondita riflessione, so-

spendo la discussione del provvedimento affinché si possa elaborare una proposta che, pur mantenendo ferma la responsabilità politica del ministro degli affari esteri, garantisca che la fase tecnico-operativa sia affidata al Ministero del commercio con l'estero.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 14 novembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO